



Comune di Aviano
piazza Matteotti, 1
33081- Aviano (PN)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
PROVINCIA DI PORDENONE

COMUNE DI

Aviano

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
del
TERRITORIO COMUNALE

Allegato 2:
**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE**

Documento redatto in data: 05/04/2013

STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA ACUSTICAMENTE

Tel 0438 250731 fax 0438 1890162 cell 3473167278 www.acusticamente.it

GRUPPO DI LAVORO

ing. Marco CANIATO

ing. Federica BETTARELLO

ing. Vincenzo BACCAN

IL CAPOGRUPPO RESPONSABILE

ing. Marco CANIATO

INDICE

TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI	6
ART. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE	6
ART. 2 – DEFINIZIONI	6
ART. 3 – CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E LIMITI DI RUMORE	9
ART. 4 – DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO	11
ART. 5 – VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO	12
ART. 6 – VALUTAZIONE PREVISIONALE DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI	13
ART. 7 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO, DI CLIMA ACUSTICO E RELATIVA AI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI	13
TITOLO II° DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO	14
ART. 8 – DEFINIZIONI	14
SEZIONE 1 CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI	15
ART. 9 – IMPIANTI ED ATTREZZATURE	15
ART. 10 – ORARI	15
ART. 11 – LIMITI MASSIMI	16
ART. 12 – MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI	17
ART. 13 – EMERGENZE	17
ART. 14 – LAVORI DI BREVE DURATA	17
SEZIONE 2 MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI ED ASSIMILABILI	18
ART. 15 – DEFINIZIONI	18
ART. 16 – LOCALIZZAZIONE DELLE AREE	18
ART. 17 – ORARI	18
ART. 18 – LIMITI MASSIMI	19
ART. 19 – MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI	20
TITOLO III° DISCOTECHE, DISCO-PUB, PIANO BAR E SIMILARI	21
ART. 20 – LIMITI MASSIMI ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA	21
ART. 21 – DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO	21
ART. 22 – LIMITAZIONE DEGLI ORARI	21
ART. 23 – ESTENSIONE DI ORARIO E AUTORIZZAZIONI	22
ART. 24 – SITUAZIONI DI MOLESTIA	22
TITOLO IV° SEGNALAZIONI SONORE, SIRENE E CAMPANE	24
ART. 25 – STABILIMENTI INDUSTRIALI	24
ART. 26 – DISPOSITIVI SONORI DI ALLARME	24
ART. 27 – CAMPANE PER CERIMONIE RELIGIOSE	24
TITOLO V° ABITAZIONI PRIVATE	26
ART. 28 – USO DI ELETTRODOMESTICI ED IMPIANTI SONORI	26
ART. 29 – IMPIANTI TECNICI	26
ART. 30 – IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE	26
TITOLO VI° ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE	28
ART. 31 – MACCHINE DA GIARDINO	28
ART. 32 – MOTORI PER IRRIGAZIONE E SIMILI	28
ART. 33 – RAZZI E FUOCHI D'ARTIFICIO	29
ART. 34 – PUBBLICITÀ SONORA	29
ART. 35 – VEICOLI A MOTORE	29
ART. 36 – CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MERCI CHE CAUSANO RUMORI	30
TITOLO VII° ATTIVITÀ URBANISTICA NELLE AREE LIMITROFE AI CONFINI AEROPORTUALI	31

ART. 37 – AREE D'INTERVENTO	31
ART. 38 – SOGGETTI INTERESSATI	31
ART. 39 –INTERVENTI DI RISANAMENTO PER GLI EDIFICI RESIDENZIALI ESISTENTI IN ZONA "B"	32
TITOLO VIII° ATTIVITÀ DI CAVA E/O LAVORAZIONE E/O STOCCAGGIO DI INERTI E SIMILARI	33
ART. 40 – ATTIVITÀ ESISTENTI E DI NUOVA REALIZZAZIONE	33
ART. 41 – DEROGHE TEMPORANEE	33
TITOLO IX° SISTEMA SANZIONATORIO	35
ART. 42 – ACCERTAMENTI	35
ART. 43 – MISURAZIONI E CONTROLLI	35
ART. 44 – SANZIONI AMMINISTRATIVE E ORDINANZE	35
TITOLO X° NORME TRANSITORIE E FINALI	37
ART. 45 – PIANI AZIENDALI DI RISANAMENTO ACUSTICO	37
ART. 46 – ABROGAZIONE DI NORME	37
ART. 47 – ENTRATA IN VIGORE	37

ALLEGATI

ALLEGATO 1 (CANTIERI EDILI)

ALLEGATO 2 (CANTIERI STRADALI)

ALLEGATO 3

ALLEGATO 3-SCHEDA A1

ALLEGATO 3-SCHEDA A2

ALLEGATO 3-SCHEDA B1

ALLEGATO 3-SCHEDA B2

ALLEGATO 4-DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

ALLEGATO 5-DOCUMENTAZIONE DI VALUTAZIONE DEL CLIMA ACUSTICO

ALLEGATO 6-DOCUMENTAZIONE SUI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

ALLEGATO 7-INDIVIDUAZIONE AREE PER MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

ALLEGATO 8-SANZIONI PER L'INQUINAMENTO ACUSTICO

APPENDICE - INDIVIDUAZIONE FASCE DI PERTINENZA AEROPORTUALE SU TAVOLA DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

DI AVIANO

Allegato 2:

Regolamento per la
disciplina delle Attività rumorose
e dei Requisiti Acustici Passivi degli edifici

Legge 26/10/1995 n° 447

Legge Regione Friuli-Venezia Giulia n.16 del 18/06/2007

Revisioni

Rif.	Data	Descrizione modifiche
Bozza	06/08/2012	Prima stesura – revisione ufficio Ambiente
Rev. 1	25/03/2013	Seconda stesura – revisione ufficio Ambiente
Rev. 2	03/04/2013	Terza stesura – revisione ufficio Ambiente, Affari Generali, Lavori pubblici e Polizia locale

GRUPPO DI LAVORO

ing. Marco CANIATO
ing. Federica BETTARELLO
ing. Vincenzo BACCAN

IL CAPOGRUPPO**ing. Marco CANIATO**

TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1 – Campo di applicazione

1. Il presente regolamento esplicita le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi del D.P.C.M. 1/3/91, dell'art. 6 della Legge 447/95 e della L.R. Friuli-Venezia Giulia n.16 del 18/06/07 e disciplina:
 - a. le modalità di svolgimento delle attività rumorose, comprese quelle per le quali sono previste deroghe ai limiti imposti dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica;
 - b. la predisposizione e la presentazione ai competenti uffici comunali della documentazione prevista in caso di nuove costruzioni e nuove attività.
2. Non si applica al controllo del rumore prodotto all'interno degli ambienti di lavoro, in quanto regolato da specifiche norme di settore.

art. 2 – Definizioni

1. Ai fini delle applicazioni del presente regolamento valgono le definizioni indicate dalla L.447/95 e dai relativi Decreti attuativi.
2. Inoltre si intende per:
 - a. *Attività rumorosa*: attività che comporta l'impiego di sorgenti sonore e/o lo svolgimento di operazioni rumorose, con la conseguente introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli stessi.

Sono da intendersi attività rumorose anche le attività antropiche svolte in aree aperte, anche senza l'impiego di apparecchiature rumorose, qualora connesse con attività produttive, commerciali o professionali.

Non sono da intendersi attività rumorose e da escludere dal campo di applicazione del presente regolamento:

- le attività quali schiamazzi occasionali derivanti da attività antropiche qualora non connesse con attività produttive, commerciali o professionali, gli strepitii di animali e le altre attività rientranti nella disciplina dell'art. 659 del codice penale;
- l'utilizzo di dispositivi di segnalazione acustica disciplinati dal Codice della Strada;
- le attività agricole svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di

omologazione del prodotto.

- b. *Attività temporanea*: qualsiasi attività che si svolge senza continuità temporale cessando in un arco di tempo limitato e/o che si svolge non stabilmente nello stesso sito.
- c. *Luogo pubblico*: spazio pubblico all'aperto (anche sotto tensostrutture) o al chiuso;
- d. *Luogo aperto al pubblico*: spazio privato utilizzato per pubbliche manifestazioni al chiuso o all'aperto (anche sotto tensostrutture)
- e. *Cantiere itinerante*: cantiere stradale finalizzato alla manutenzione delle sedi stradali, compresi i cantieri a servizio delle reti e condotti stradali
- f. *Periodo estivo*: i mesi di Luglio e Agosto.
- g. *Periodo non estivo*: i mesi diversi da Luglio e Agosto.
- h. *Piano di Zonizzazione Acustica*: è un atto tecnico politico di governo del territorio, in quanto ne disciplina l'uso e vincola le modalità di sviluppo delle attività ivi svolte.

L'obiettivo è quello di prevenire il deterioramento di zone non inquinate e di fornire un indispensabile strumento di pianificazione, di prevenzione e di risanamento dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale e industriale; in tal senso la classificazione acustica non può prescindere dal Piano Regolatore Comunale, che costituisce il principale strumento di pianificazione del territorio

- i. *Relazione Previsionale di Impatto Acustico*: relazione redatta da tecnico competente in acustica in conformità ai criteri indicati in Allegato al presente Regolamento, capace di fornire tutti gli elementi necessari per una previsione *ante operam*, la più accurata possibile, degli effetti di inquinamento acustico derivabili dalla realizzazione del progetto al fine di valutare se la realizzazione dell'opera o il suo esercizio, non incrementi nell'ambiente esterno ed in quello abitativo il rumore residuo oltre i limiti stabiliti dalla normativa nazionale sia in termini di valori assoluti che differenziali.

Devono essere considerati nella valutazione anche tutti gli effetti di incremento dei fenomeni sonori indotti dalla presenza dell'opera o dal suo esercizio (incremento del traffico, presenza di avventori, ecc.).

Qualora le opere o il loro esercizio producano effetti anche nelle ore notturne deve essere valutata l'immissione e l'emissione anche nel periodo di riferimento notturno.

- j. *Relazione di Valutazione di Impatto Acustico*: relazione di cui all'art. 8 commi 2 e 4 della legge 26.10.1995, n. 447; è redatta da tecnico competente in acustica in conformità ai criteri indicati in Allegato al presente Regolamento allo scopo di verificare, mediante una serie di

rilevazioni fonometriche *post operam*, la compatibilità acustica dell'attività con il contesto in cui essa si inserisce.

Nel momento in cui si produce la Relazione di Valutazione di Impatto Acustico l'opera produce emissioni ed immissioni sonore, pertanto è possibile verificare in opera, nei punti di controllo individuati nella Relazione Previsionale di Impatto Acustico, la conformità ai limiti previsti dalla normativa vigente.

- k. *Relazione di Valutazione del Clima Acustico*: relazione redatta da tecnico competente in acustica, in conformità ai criteri indicati in Allegato al presente Regolamento, avente lo scopo di caratterizzare la situazione acustica “in essere” di una determinata area e di verificare se sia necessario apportare modifiche al progetto dell'opera e/o al territorio circostante per garantire agli occupanti del nuovo insediamento il rispetto dei limiti di immissione, individuando la natura delle modifiche eventualmente necessarie.
- l. *Valutazione previsionale dei Requisiti Acustici Passivi*: relazione previsionale redatta da tecnico competente in acustica che contiene tutti gli elementi per poter verificare se siano rispettati da progetto i valori definiti dalla tabella B dell'allegato A del DPCM 5/12/1997 e successive modifiche, integrazioni o sostituzioni relativi all'isolamento acustico delle partizioni ed ai valori di emissione sonora degli impianti tecnologici, di seguito illustrati:

categoria A:	edifici adibiti a residenza o assimilabili;
categoria B:	edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
categoria C:	edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
categoria D:	edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
categoria E:	edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
categoria F:	edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
categoria G:	edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.

Categorie di cui alla tabella precedente		Parametri				
		Indice del potere fonoisolante apparente tra ambienti R'_w (valore minimo)	Indice di isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ (valore minimo)	Indice del livello di rumore normalizzato di calpestio di solai $L'_{n,w}$ (valore massimo)	Livello massimo di pressione sonora per impianti a funzionamento discontinuo $L_{AS,max}$ (valore massimo)	Livello massimo di pressione sonora per impianti a funzionamento continuo $L_{A,eq}$ (valore massimo)
1.	D	55	45	58	35	25
2.	A,C	50	40	63	35	35
3.	E	50	48	58	35	25
4.	B,F,G	50	42	55	35	35

Fino all'emanazione di una norma specifica che definisca i criteri per la redazione della valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi, la relazione che costituisce la Relazione Acustica Previsionale di Progetto dovrà fare riferimento alle Norme tecniche UNI EN 12354-1:2002, UNI EN 12354-2:2002, UNI EN 12354-3:2002 e UNI/TR 117500:2005 o aggiornamenti delle stesse e letteratura tecnica-scientifica riconosciuta.

Il progetto acustico costituisce parte integrante della documentazione tecnica prodotta per l'ottenimento del titolo abilitativo edilizio per nuovi edifici pubblici e privati. I valori in esso riportati dovranno essere riferiti in opera - così come previsto dalla legge - e quindi comprensivi di trasmissioni laterali. La relazione va firmata da un tecnico abilitato alla progettazione edile iscritto a relativo ordine o collegio professionale.

- m. Verifica in opera dei Requisiti Acustici Passivi:* relazione redatta da tecnico competente in acustica che verifichi che siano rispettati i valori definiti dalla tabella B dell'allegato A del DPCM 5/12/1997 e successive modifiche e/o integrazioni. Tale relazione può tener conto dei nuovi metodi di campionamento proposti dalla norma UNI 11367: 2010, appendice G.

art. 3 – Classificazione acustica e limiti di rumore

1. Tutte le sorgenti e le attività suscettibili di produrre inquinamento acustico, così come definito all'art. 2 della L. 447/95, sono tenute al rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente di settore ed ai limiti imposti per le zone acustiche omogenee dal Piano di Classificazione acustica del territorio comunale. In particolare:

1) Valori limite di emissione - L_{eq} in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempo di riferimento diurno (06.00-22.00)	Tempo di riferimento notturno (22.00- 06.00)
I – aree particolarmente protette	45	35
II – aree prevalentemente residenziali	50	40
III – aree di tipo misto	55	45
IV – aree di intensa attività umana	60	50
V – aree prevalentemente industriali	65	55
VI – aree esclusivamente industriali	65	65

Valore limite di emissione: valore massimo di rumore emesso da una singola sorgente (intesa come attività disturbante), misurato in ambiente esterno presso il ricettore.

2) Valori limite assoluti di immissione - L_{eq} in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempo di riferimento diurno (06.00-22.00)	Tempo di riferimento notturno (22.00- 06.00)
I – aree particolarmente protette	50	40
II – aree prevalentemente residenziali	55	45
III – aree di tipo misto	60	50
IV – aree di intensa attività umana	65	55
V – aree prevalentemente industriali	70	65
VI – aree esclusivamente industriali	70	70

Valore limite assoluto di immissione: valore massimo di rumore che può essere immesso in ambiente esterno da più sorgenti contemporaneamente (intese come attività disturbanti), misurato presso il ricettore.

3) Valori limite differenziali di immissione

All'interno degli ambienti abitativi che si trovano nelle aree classificate da I a V, oltre ai limiti di emissione e di immissione si applicano anche i seguenti valori limite differenziali, definiti come differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (cioè il rumore che si misura quando la

sorgente disturbante è attiva) ed il livello equivalente di rumore residuo (cioè il rumore che si misura quando la sorgente disturbante non è in funzione):

- 5 dB nel periodo diurno;
- 3 dB nel periodo notturno.

Tali limiti differenziali non si applicano nei seguenti casi:

- rumore derivante dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- rumore derivante da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- rumorosità derivante da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

2. Nel caso in cui le attività esistenti al momento di entrata in vigore del Piano di Classificazione acustica del territorio comunale non rispettino i limiti di classe acustica nella quale sono inserite, dovranno adeguarsi a quanto previsto dall'art. 3 del D.P.C.M. 1/3/91 entro i termini previsti dall'art. 15, commi 2 e 3, della L. 447/95. Le nuove attività, come meglio indicato negli articoli seguenti, sono tenute invece a presentare, in via preventiva, la documentazione di cui all'art. 8 della L. 447/95.

art. 4 – Documentazione di impatto acustico

1. I soggetti che sono tenuti a presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico (vedi all. 4) sono i seguenti (soggetti elencati all'art. 6, comma 1, e all'art. 8, commi 1 e 2, della L.447/95 e all'art. 28 commi 2, e 4 della L.R. n.16 del 18/06/07):
 - i titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica o il potenziamento delle seguenti opere:
 - a. progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale
 - b. aeroporti, aviosuperfici, eliporti
 - c. strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali) secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 285/92 “Nuovo codice della strada”
 - d. discoteche
 - e. circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchine o impianti rumorosi (ad esempio: unità di ventilazione e/o climatizzazione, impianti di aspirazione, impianti di diffusione sonora)
 - f. impianti sportivi e ricreativi
 - g. ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
 - i richiedenti il rilascio:
 - h. di titoli abilitativi edilizi relativi a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività

- produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
- i. di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;
 - j. di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive non ricadenti tra le categorie indicate dall'articolo 4 del D.P.R. n. 227/2011.
2. La documentazione di impatto acustico per le attività sopra citate che si prevede possano produrre valori limite di emissione superiori a quelli previsti dalla normativa deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dalle opere, dall'attività o dagli impianti stessi.
 3. Il Dirigente competente potrà esonerare dalla presentazione della documentazione di previsione di impatto acustico le attività che per loro natura non comportano emissioni acustiche di rilievo.
 4. Nel caso di progetti di edifici con destinazione d'uso diversa da quella residenziale, per i quali il Richiedente non abbia definito la natura dell'attività che andrà ad insediarsi, la documentazione di impatto acustico non dovrà essere presentata in corrispondenza della richiesta del titolo abilitativo edilizio ma contestualmente alla richiesta di licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio dell'attività.
 5. Viene recepito dal presente regolamento quanto contenuto in materia dal DPR 19 ottobre 2011 n. 227 in materia di semplificazioni.

art. 5 – Valutazione previsionale del clima acustico

1. I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati all'art. 8, comma 3, della L. 447/95 e all'art. 28 comma 3 della L.R. n.16 del 18/06/07, di seguito richiamati:
 - a. scuole e asili nido
 - b. ospedali
 - c. case di cura e di riposo
 - d. parchi pubblici urbani ed extraurbani
 - e. nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate al precedente comma 1 dell'art. 4,sono tenuti a presentare una relazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione (vedi all. 5).
2. Il Dirigente competente potrà individuare eventuali situazioni particolari in corrispondenza delle quali gli "insediamenti residenziali" di limitata entità potranno essere esonerate dalla presentazione della documentazione previsionale di clima acustico.

3. Viene recepito nel presente regolamento quanto contenuto nella legge n°106 del 2011 in materia di semplificazioni.

art. 6 – Valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi degli edifici

1. I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati nella tabella A dell'allegato A del D.P.C.M. 5/12/1997 e successive modifiche, integrazioni o sostituzioni, di seguito richiamati:
 - a. edifici adibiti a residenza e assimilabili
 - b. edifici adibiti ad uffici e assimilabili
 - c. edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili
 - d. edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura ed assimilabili
 - e. edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili
 - f. edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili
 - g. edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili

devono presentare una relazione previsionale relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici interessati alla realizzazione (vedi all. 6).

2. Gli edifici relativi all'edilizia scolastica, oltre ai limiti previsti dal D.P.C.M. 5/12/97 e successive modifiche, integrazioni o sostituzioni devono soddisfare anche ai limiti relativi al tempo di riverberazione riportati nella circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 3150 del 22/5/67.
3. La valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi degli edifici dovrà essere sottoscritta da un tecnico abilitato alla progettazione edile iscritto ai relativi ordini o collegi di professionisti.
4. La valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi degli edifici va redatta per il rilascio del titolo abilitativo edilizio di tutte le nuove costruzioni e per le nuove iniziative di restauro o ristrutturazione totale degli edifici. Per le ristrutturazioni parziali, manutenzioni straordinarie o ordinarie, tale valutazione previsionale va redatta qualora l'intervento riguardi le parti vetrate di facciata (infissi) o le partizioni in comune tra distinte unità immobiliari.
5. Per il rilascio dell'agibilità deve essere prodotta idonea relazione di verifica in opera dei requisiti acustici passivi firmata da Tecnico Competente in Acustica Ambientale. Tale relazione può tener conto dei nuovi metodi di campionamento proposti dalla norma UNI 11367:2010, appendice G.

art. 7 – Modalità di presentazione della documentazione di impatto acustico, di clima acustico e relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici

1. La documentazione di impatto acustico di cui all'art. 4 dovrà essere presentata all'ufficio comunale competente contestualmente alla domanda di ottenimento del titolo abilitativo per tutte le attività non ricadenti tra le categorie indicate dall'articolo 4 del D.P.R. n. 227/2011. Nei casi in cui non sia previsto

il rilascio del titolo abilitativo e nei casi in cui la destinazione d'uso dell'immobile non sia nota al momento della presentazione della domanda di permesso di costruire, la documentazione di impatto acustico dovrà essere presentata contestualmente alla domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio dell'attività.

2. Per i circoli privati e gli esercizi pubblici non ricadenti tra le categorie indicate dall'articolo 4 del D.P.R. n. 227/2011, soggetti ad un diverso regime autorizzativo, la documentazione di impatto acustico dovrà essere presentata contestualmente all'istanza di autorizzazione per l'esercizio dell'attività.
3. La documentazione di previsione di clima acustico di cui all'art. 5 dovrà essere presentata all'ufficio comunale competente contestualmente al progetto del piano di intervento oppure, nel caso di singoli edifici, contestualmente alla domanda del titolo abilitativo.
4. La documentazione di previsione dei requisiti acustici passivi degli edifici di cui all'art. 6 dovrà essere presentata all'ufficio comunale competente contestualmente alla domanda del titolo abilitativo o altra autorizzazione alla costruzione e/o modifica dello stabile.
5. La documentazione di verifica in opera di cui all'art. 6 dovrà essere presentata all'ufficio comunale competente contestualmente alla domanda di rilascio dell'agibilità.
6. L'Amministrazione comunale come indicato dall'art. 4, comma 1, lettera d) della L. 447/95 e nell'ambito delle funzioni amministrative di controllo previste dall'art. 6, comma 1, lettera d) della citata Legge, potrà procedere alla verifica tecnica del 10% delle istanze pervenute, tenendo conto anche dell'entità della struttura/attività e della presenza di ricettori acusticamente sensibili. Tali verifiche potranno avvenire tramite personale interno oppure avvalendosi di Enti o professionisti esterni.

TITOLO II° DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

art. 8 – Definizioni

1. Le attività di cui all' articolo 6, comma 1, lettera h) della L. 447/1995, oggetto di autorizzazione da parte dei Comuni, possono essere distinte in due categorie principali: a) CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI b) MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI ED ASSIMILABILI.
2. Non sono considerate temporanee le attività rumorose a carattere stagionale o di estrazione.
3. Sia per i cantieri edili, stradali ed assimilabili, sia per le manifestazioni, feste popolari ed assimilabili, è prevista la presentazione di una documentazione semplificata (Allegato A1 e B1) e una documentazione più dettagliata e corredata da una relazione di un tecnico competente in acustica

ambientale come definito dall'art. 2, commi 6 e 7 della legge 447/95 (Allegato A2 e B2) e dal DPR 19 ottobre 2011, n 277. Per la scelta della documentazione si veda il successivo articolo 11.

Sezione 1

CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

art. 9 – Impianti ed attrezzature

1. In caso di attivazione di cantieri edili o stradali, le macchine e gli impianti in uso sia fissi che mobili dovranno essere conformi alle direttive CEE recepite dalla normativa nazionale; per tutte le attrezzature, comprese quelle non considerate nella normativa nazionale vigente, dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso (ad esempio: carterature, oculati posizionamenti nel cantiere, ecc..).
2. Per le attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, quali gli attrezzi manuali, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti e comportamenti per rendere meno rumoroso il loro uso.
3. In attesa dell'emanazione delle norme specifiche di cui all'art. 3 comma g Legge 447/95, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

art. 10 – Orari

1. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in **cantieri edili** od assimilabili in prossimità o all'interno delle zone abitate, qualora possano determinare il superamento dei livelli di zona fissati dal Piano di Classificazione acustica, è consentita nei seguenti periodi:

periodo non estivo	dalle 08:00 alle 12:30 dalle 14:00 alle 18:00
periodo estivo	dalle 08:00 alle 12:30 dalle 15:00 alle 19:00
sabato	dalle 08.30 alle 12.00
domenica e giorni festivi	esclusi

2. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in **cantieri stradali** od assimilabili in prossimità o all'interno delle zone abitate, qualora possano determinare il superamento dei livelli di zona fissati dal Piano di Classificazione acustica, è consentita nei giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 20.00.

3. In caso di ristrutturazioni interne ad un edificio con presenza di unità abitative occupate adiacenti o prossime al cantiere o comunque sensibilmente influenzate dallo stesso, devono essere seguiti i seguenti orari e giorni più adeguati all'esecuzione delle lavorazioni rumorose idonee a produrre rumore di tipo impattivo (uso di martello demolitore, creazione di tracce sulle pareti, demolizione di pareti, etc):

periodo non estivo e periodo estivo	dalle 09:00 alle 12:00 dalle 15:00 alle 17:00
Sabato, domenica e giorni festivi	esclusi

4. Attività agricole – Considerato il limitato impatto acustico prodotto, nonché la specificità delle stesse, le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale, svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto, possano essere autorizzate in deroga senza la presentazione della documentazione elencata negli Allegati.

art. 11 – Limiti massimi

1. Il limite assoluto da non superare, inteso come livello equivalente rilevato su base temporale di almeno 10 minuti, è:
 - in zona di classe I e II: **55 dB(A);**
 - in zona di classe III e IV: **65 dB(A);**
 - in zona di classe V e VI: **70 dB(A);**
2. Tale limite si intende fissato in facciata delle abitazioni confinanti con le aree in cui vengono esercitate le attività. Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori, si considera il limite di 55 dB(A), misurati a finestre chiuse.
3. Ai fini del presente articolo non si considerano i limiti differenziali né altre penalizzazioni come componenti tonali o impulsive.
4. La richiesta dell'autorizzazione in deroga per lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere rumorose va prodotta sulla base dei modelli di seguito elencati:
 - a) Allegato A1 per le attività la cui durata non è superiore ai 90 giorni solari ed il cui esercizio avviene con l'uso di macchinari e lavorazioni rumorose nei limiti degli orari indicati all'art.10, ovvero per le attività che si protraggono per più di 90 giorni solari ma le cui lavorazioni rumorose non superano i 60 giorni anche non consecutivi (come da cronoprogramma fornito contestualmente alla richiesta di autorizzazione in deroga) ed il cui esercizio avviene con l'uso di macchinari e lavorazioni rumorose nei limiti degli orari indicati all'art.10.
 - b) Allegato A2 per le attività di cantiere che non rispettano i parametri di cui al punto a).

art. 12 – Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

1. Per la concessione dell'autorizzazione in deroga il Comune può chiedere preventivamente il parere dell'ARPA trasmettendo copia della documentazione prodotta dal richiedente.
2. L'autorizzazione in deroga può contenere prescrizioni e prevedere l'adozione di specifiche soluzioni tecniche ritenute necessarie a ridurre l'impatto acustico (ad esempio, il divieto di uso contemporaneo di macchinari particolarmente rumorosi, la messa in opera di adeguati schermi fonoisolanti e/o fonoassorbenti sulla recinzione del cantiere o ad isolamento dei singoli macchinari di maggiore impatto acustico etc.).
3. Nel caso di cantieri per i quali si preveda un impatto acustico particolarmente elevato o che si protragga in periodo notturno si ritiene necessaria la presentazione di una valutazione d'impatto acustico redatta dal tecnico competente definito ai sensi dell'art. 2, commi 6 e 7 della legge 447/95, oppure un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere.
4. In presenza di specifici macchinari e/o lavorazioni potenzialmente idonei a produrre elevati livelli di inquinamento acustico presso i ricettori, per caratteristiche di intensità, di durata e di posizionamento, il Comune può fissare nell'autorizzazione in deroga particolari restrizioni, anche facendo riferimento ad un limite acustico in facciata ai recettori più vicini o più disturbati.
5. Il Comune può, a seguito di motivata segnalazione di disturbo, riconsiderare i termini dell'autorizzazione, sia attraverso una limitazione degli orari sia con specifiche prescrizioni e limitazioni all'uso delle attrezzature rumorose.
6. Copia dell'autorizzazione dovrà essere conservata in cantiere per poter essere messa a disposizione degli enti incaricati in caso di eventuali controlli.

art. 13 – Emergenze

1. .Cantieri da attivare con urgenza - Ai cantieri edili e/o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, linee ferroviarie, etc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, vista l'urgenza e/o l'impossibilità di programmare modalità operative diverse può essere concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti..

art. 14 – Lavori di breve durata

1. Per le attività edili che richiedono l'impiego di macchine/apparecchiature rumorose per un massimo di 2 giorni consecutivi, è ammesso automaticamente l'uso delle stesse anche senza presentazione della documentazione di cui all'art. 12, esclusivamente all'interno delle fasce orarie indicate all'art. 10.

Sezione 2

MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI ED ASSIMILABILI

art. 15 – Definizioni

1. Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge le seguenti attività con allestimenti temporanei: i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive effettuate al di fuori di circuiti permanenti e prive di infrastrutture (ad es. gare di accelerazione o rally) e quant'altro, per i quali vengano utilizzate sorgenti sonore (amplificate e non) e/o altre apparecchiature che producono elevati livelli di rumore.

art. 16 – Localizzazione delle aree

1. Le manifestazioni di cui all'art. 15, ad esclusione di quelle svolte presso i pubblici esercizi, dovranno di norma essere ubicate nelle apposite aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto di cui all'art. 4 comma 1 lettera "a" della Legge 447/95, individuate nel Piano di Classificazione Acustica comunale e riassunte nel successivo allegato 7.
2. Il Dirigente competente, in casi particolari, può concedere deroga alla localizzazione di una manifestazione a carattere temporaneo, a seguito di presentazione di richiesta motivata degli interessati secondo il modello predisposto (all. 3 – scheda B2).
3. Qualora in un'area vengano richieste più autorizzazioni per attività temporanee che possono configurarsi come un unico evento, ai fini del relativo rilascio deve essere prodotta un'unica documentazione che contenga tutte le manifestazioni e che valuti l'impatto acustico complessivo dell'evento stesso.

art. 17 – Orari

1. Il funzionamento delle apparecchiature rumorose e/o delle sorgenti sonore con livelli acustici superiori ai limiti di zona è consentito dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 24.00, previa presentazione di apposita richiesta di deroga secondo le modalità previste al successivo art. 19 del presente Regolamento.
2. Le **manifestazioni sportive** che possono produrre emissioni rumorose oltre i valori limite stabiliti dal Piano di Classificazione acustica del territorio comunale, sono consentite dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 19.00.
3. L'utilizzo, presso i **luna park o i circhi** e le attività similari, di sorgenti sonore che possono produrre

emissioni rumorose oltre i valori limite stabiliti dal Piano di Classificazione acustica del territorio comunale, sono consentite nelle giornate feriali fino alle ore 22.00 e nelle giornate pre-festive e festive fino alle ore 24.00.

4. Le manifestazioni quali **comizi politici e sindacali**, manifestazioni commemorative pubbliche, manifestazioni a carattere benefico, se di durata non superiore a 4 ore e svolte in periodo diurno, sono esentate dalla richiesta di autorizzazione in deroga per l'uso di apparecchi elettroacustici per l'amplificazione della voce. Tuttavia, se connesse ai comizi si svolgono manifestazioni musicali, queste soggiacciono alla disciplina del presente regolamento.
5. Sono esentate dalla richiesta di autorizzazione in deroga le processioni religiose di qualsiasi professione religiosa.
6. Per le aree in cui sono presenti edifici scolastici ad una distanza inferiore a m. 200, l'orario di funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei livelli di zona è consentito solo al di fuori dell'orario scolastico.
7. Il Dirigente competente può concedere deroga agli orari definiti nel presente articolo, a seguito di presentazione di richiesta motivata degli interessati secondo il modello predisposto (all. 3 – scheda B2). In caso di manifestazioni sportive effettuate in orario notturno, eventuali deroghe oltre le ore 24.00 potranno essere rilasciate solo per eventi eccezionali.

art. 18 – Limiti massimi

1. Il limite assoluto da non superare, inteso come livello sonoro istantaneo misurato con costante di tempo “slow”, è:
 - in zone di classe I e II: **55 dB(A)**;
 - in zone di classe III e IV: **65 dB(A)**;
 - in zone di classe V e VI: **70 dB(A)**.
2. Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici adibiti ad uso abitativo potenzialmente esposti ai livelli più elevati.
3. Ai fini del presente articolo non si considerano i limiti differenziali né altre penalizzazioni come componenti tonali o impulsive.
4. Il Dirigente competente può concedere deroga ai limiti assoluti previsti dal presente articolo, in caso di presentazione di richiesta motivata degli interessati secondo il modello predisposto (all. 3 – scheda B2).
5. Sono fatti salvi anche per le attività temporanee i limiti, posti a tutela della salute dei frequentatori e definiti nel titolo III, relativi ai livelli massimi da non superarsi all'interno dell'area accessibile al pubblico e pari a 102 dB(A) di livello di pressione sonora misurato con costante Slow (L_{ASmax}) e a 95

dB(A) di livello equivalente integrato su tempo di almeno 60 secondi ($L_{Aeq,1m}$).

art. 19 – Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

1. Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cui alla presente Sezione, esercitato nel rispetto delle modalità, dei limiti e degli orari indicati negli articoli precedenti, si intende automaticamente autorizzato a condizione di preventiva comunicazione al Comune, con la quale il responsabile della manifestazione si impegna al rispetto di quanto summenzionato, secondo lo schema conforme al modello predisposto (all. 3 – scheda B1).
2. In tutti gli altri casi il richiedente dovrà presentare al Comune domanda di deroga, secondo il modello predisposto (all. 3 – scheda B2). Il termine entro il quale è garantito il completamento dell'istruttoria è di giorni 30; qualora la domanda non sia presentata con sufficiente anticipo, non è garantita la valutazione della pratica e, di conseguenza, il rilascio dell'autorizzazione.
3. Il Dirigente competente, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti e sentito eventualmente il parere dell'ARPA, può rilasciare (od eventualmente negare) l'autorizzazione in deroga che potrà comunque contenere specifiche prescrizioni, quali ad esempio la taratura degli impianti elettroacustici o l'installazione di idoneo sistema di controllo e registrazione dei livelli sonori, in relazione alla potenza e alla distanza dei soggetti ricettori.
4. Copia della comunicazione di cui al comma 1, o l'autorizzazione rilasciata dal Dirigente competente nei casi di cui al comma 3, dovrà essere tenuta sul luogo in cui si svolge la manifestazione ed esibita al personale incaricato di eseguire i controlli.
5. Non è richiesta la presentazione della comunicazione di cui al precedente comma 1 in caso di effettuazione di manifestazioni per le quali sia accertato il rispetto dei limiti di zona fissati dal Piano di Classificazione acustica ed il rispetto dei valori limite differenziali di immissione.
6. Poiché il diritto all'effettuazione di manifestazioni temporanee non può contrastare con il diritto al riposo dei cittadini, le autorizzazioni che riguardano più giorni di manifestazione potranno essere revocate o limitate qualora sia lamentato il disturbo del riposo e/o della quiete pubblica, pur se in osservanza delle eventuali deroghe temporanee.

TITOLO III°

DISCOTECHE, DISCO-PUB, PIANO BAR E SIMILARI

art. 20 – Limiti massimi all'interno della struttura

1. In tutte le strutture fisse, aperte o chiuse, in cui si svolga attività di intrattenimento danzante e/o di pubblico spettacolo, quali ad esempio discoteche, sale da ballo, disco-pub, circoli privati e similari, ai fini della tutela della salute dei frequentatori dovrà essere rispettato il limite da non superarsi all'interno dell'area accessibile al pubblico e pari a 102 dB(A) di livello SPL misurato con costante Slow (L_{ASmax}) e a 95 dB(A) di livello equivalente integrato su tempo di almeno 60 secondi ($L_{Aeq,1m}$). Il rispetto di tali limiti deve essere attestato dalla documentazione prevista dal D.P.C.M. 16/4/99 n. 215.

art. 21 – Documentazione di impatto acustico

1. La domanda di permesso di costruire o altre autorizzazioni in materia per le strutture di cui al presente titolo deve contenere un'adeguata documentazione di impatto acustico, predisposta secondo i criteri e gli elaborati illustrati nell'allegato 6 al presente Regolamento.
2. Sono da intendersi soggetti alla presentazione di tale documentazione i nuovi insediamenti, le ristrutturazioni, gli ampliamenti ed i cambi di destinazione d'uso.
3. Qualora ad una richiesta voltura o di nuova licenza di esercizio non corrisponda in parallelo la presentazione di domanda di permesso di costruire o altre autorizzazioni in materia, la documentazione di impatto acustico dovrà essere allegata alla domanda di licenza.
4. Il rilascio del permesso di costruire è subordinato al parere da richiedersi agli organi preposti al controllo. La realizzazione degli interventi previsti nella documentazione di impatto acustico e nelle eventuali prescrizioni è condizione vincolante per il rilascio dell'agibilità/usabilità della struttura e della licenza.
5. Alla documentazione già richiesta ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, il proprietario dell'immobile allega la certificazione di collaudo degli interventi previsti dalla documentazione di impatto acustico e di quelli eventualmente prescritti dagli organi preposti al controllo.

art. 22 – Limitazione degli orari

1. All'esterno degli esercizi pubblici e dei circoli privati la riproduzione sonora di brani musicali e/o l'amplificazione della voce mediante apparecchiature elettroniche è consentita fino alle ore 23.30; in ogni caso il livello sonoro propagato all'esterno dell'esercizio e/o all'interno delle abitazioni vicine deve rispettare i limiti normativi riferiti sia ai valori massimi che ai valori differenziali, ove applicabili.
2. Il Dirigente competente può concedere deroga agli orari previsti nel precedente comma 1 in caso di

presentazione di richiesta degli interessati, con la quale deve essere comunque attestata l'assenza di inquinamento acustico in corrispondenza delle proprietà limitrofe.

3. Gli esercizi pubblici e i circoli privati già in attività sono tenuti ad adeguarsi alle limitazioni di orario definite nel presente articolo entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
4. Il presente articolo abroga quanto disposto dall'articolo 12 dell'Ordinanza sindacale n. 93 del 1998.

art. 23 – Estensione di orario e autorizzazioni

1. Può essere presentata richiesta di deroga agli orari previsti dall'art. 22, allegando idonea relazione tecnica firmata da tecnico competente in acustica attestante il rispetto dei limiti normativi (sia assoluti che differenziali) e contenente, qualora sia risultato necessario, una descrizione degli interventi adottati per l'isolamento acustico. Nei casi previsti dall'art. 20, dovrà inoltre essere allegata la documentazione di cui al D.P.C.M. 215/99.
2. Il Dirigente competente, valutata la documentazione presentata e sentito eventualmente il parere dell'ARPA, rilascia (od eventualmente nega) l'autorizzazione in deroga che potrà comunque contenere specifiche prescrizioni, quali ad esempio la taratura degli impianti elettroacustici o l'installazione di idoneo sistema di controllo e registrazione dei livelli sonori, in relazione alla potenza degli stessi e alle caratteristiche di isolamento acustico degli edifici; tale deroga può essere concessa, in prima istanza, per periodi brevi di 1-3 mesi al fine di verificare l'insorgere di eventuali lamentele.
3. Il Dirigente competente può procedere alla revoca delle autorizzazioni di cui ai commi precedenti nel caso di accertate e fondate lamentele, salvo il successivo rilascio di autorizzazione previo accertamento degli interventi tecnici idonei a consentire il rispetto della normativa vigente in materia di tutela dal rumore.

art. 24 – Situazioni di molestia

1. Qualora un pubblico esercizio dotato di apparecchiature di amplificazione e diffusione sonora di qualsiasi potenza risulti oggetto di segnalazioni per disturbo da rumore, il Dirigente competente impone l'installazione di un dispositivo di limitazione del rumore dotato di sistema di protezione contro le manomissioni, che dovrà essere regolato in maniera da evitare il superamento del livello sonoro imposto; la documentazione relativa alla taratura e al collaudo di tale dispositivo dovrà essere redatta da un tecnico competente in acustica ambientale e trasmessa in copia all'Ufficio comunale competente.
2. In caso di fondate e persistenti lamentele, il Dirigente competente può imporre l'adozione di un dispositivo di registrazione del livello sonoro su supporto cartaceo o digitale; la documentazione relativa alla taratura e al collaudo di tale dispositivo dovrà essere redatta da un tecnico competente in

acustica e trasmessa in copia all'Ufficio comunale competente; i relativi tabulati dovranno essere conservati per un periodo di 30 giorni ed esibiti, su richiesta, al personale incaricato per i controlli.

3. In caso di inadempienza delle prescrizioni imposte e in caso di manomissione o disattivazione del dispositivo di limitazione del rumore o del dispositivo di registrazione, il Dirigente competente può procedere alla revoca delle autorizzazioni di cui agli articoli 22 e 23.
4. Sono da considerarsi situazioni di molestia anche le attività antropiche, che si svolgono in aree esterne, connesse con i pubblici esercizi e/o i circoli privati, qualora risultino oggetto di lamentele e non abbiano ottenuto preventiva autorizzazione in deroga al superamento dei limiti di emissione sonora; in tal caso i gestori sono tenuti a garantire il rispetto dei limiti di zona fissati dal Piano di Classificazione acustica ed il rispetto dei valori limite differenziali di immissione.

TITOLO IV° SEGNALAZIONI SONORE, SIRENE E CAMPANE

art. 25 – Stabilimenti industriali

1. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito dalle ore 6:00 alle ore 22:00, per segnalare gli orari di inizio e di termine del lavoro, a condizione che non siano localizzati a meno di m 200 da insediamenti abitativi appartenenti alla classe acustica IV o inferiore.
2. Le segnalazioni di cui al comma precedente devono essere di durata non superiore a dieci secondi, e generare un livello sonoro non superiore ai 75 dB(A) ai confini della proprietà.
3. Il Dirigente competente può concedere deroghe alle condizioni fissate ai commi precedenti, a condizione che venga presentata relazione tecnica firmata da tecnico competente in acustica attestante l'assenza di disturbo nei confronti delle abitazioni più prossime.

art. 26 – Dispositivi sonori di allarme

1. L'impianto e il funzionamento di segnali d'allarme sonori installati su edifici od autoveicoli o su altri beni e percepibili dall'esterno, non sono soggetti ai limiti della classificazione acustica del territorio ma devono attenersi alle seguenti prescrizioni:
 - a) il segnale acustico proveniente dal sistema di allarme degli edifici deve essere predisposto in modo tale da non essere percepito oltre il raggio di duecentocinquanta metri e deve cessare entro quindici minuti primi dall'inizio, anche se il segnale è intermittente;
 - b) congiuntamente al funzionamento del segnale d'allarme acustico installato in edifici, deve entrare in funzione un segnale luminoso a luce lampeggiante di colore arancio o rosso, visibile dall'esterno e collocato in punto idoneo a localizzare prontamente la sede da cui proviene l'allarme. Allo stesso fine, è facoltativa l'installazione di altri segnali luminosi analoghi nella strada o in altri luoghi di uso comune (scale, pianerottoli, ecc.), in corrispondenza della porta di accesso al locale dal quale è partito il segnale d'allarme;
 - c) le emissioni sonore provenienti dai sistemi di allarme dei veicoli devono essere intervallate e non superare in ogni caso la durata massima di 3 minuti.
2. I segnali d'allarme degli edifici debbono essere installati con l'osservanza delle norme edilizie e non debbono emettere suoni che possano confondersi con le sirene d'allarme degli automezzi di soccorso o della polizia.

art. 27 – Campane per cerimonie religiose

1. Fatte salve particolari deroghe concesse dal Dirigente competente, l'uso delle campane per le cerimonie religiose è permesso:

- a. dalle ore 6.00 alle ore 01.00 e per un periodo continuativo non superiore a venti minuti, in occasione delle Grandi Festività;
- b. dalle ore 6.00 alle ore 21.30 e per un periodo continuativo non superiore a quindici minuti, nel rimanente periodo dell'anno.

TITOLO V° ABITAZIONI PRIVATE

art. 28 – Uso di elettrodomestici ed impianti sonori

1. Nelle abitazioni l'uso di strumenti musicali, di apparecchi per uso domestico come aspirapolvere, lucidatrici, lavatrici, ventilatori, macchine per dattilografia, macchine per cucire o per tessitura, radio-televisori, giradischi, impianti stereofonici e simili, deve essere fatto con particolare moderazione, in modo da non arrecare disturbo al vicinato; inoltre le apparecchiature di uso domestico che producono rumori molesti e/o vibrazioni non devono essere messe in funzione prima delle ore 7 e dopo le ore 21; così pure, a meno di una completa insonorizzazione dell'ambiente in cui lo strumento musicale viene utilizzato, l'uso degli strumenti musicali deve essere limitato alle seguenti fasce orarie:
 - a) dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 20, nei giorni feriali;
 - b) dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 20, nei giorni festivi.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 844 C.C. e dall'art. 659 C.P. e dalla legge 27 febbraio 2009 n°13 art. 6-ter, il rumore prodotto dalle attività sopra descritte dovrà risultare non eccedente i limiti assoluti di zona, così come previsto dalla legge 447/95 e conseguenti decreti attuativi; non è invece soggetto all'applicazione del criterio differenziale, se derivante da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali o professionali.

art. 29 – Impianti tecnici

1. L'installazione e l'uso di macchinari nei garage, nelle abitazioni o nelle vicinanze delle stesse deve essere effettuato secondo le regole della buona tecnica, in modo da non arrecare danno o molestia, a causa di rumori, vibrazioni, scuotimenti od altre emanazioni.
2. Il rumore prodotto dagli impianti tecnologici delle abitazioni dovrà risultare non eccedente i limiti assoluti di zona, nonché i limiti dettati dal criterio differenziale, così come previsto dalla legge 447/95 e conseguenti decreti attuativi e dalla legge 27 febbraio 2009 n°13 art. 6-ter, in particolare il DPCM 5/12/1997 (*“Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”*) e seguenti modifiche, integrazioni o sostituzioni. Nel caso si rendesse necessario procedere a verifiche acustiche, queste dovranno essere svolte da Tecnico Competente in acustica Ambientale secondo le modalità previste dalla norma tecnica UNI 11367 ed i risultati confrontati con i limiti della legislazione vigente (DPCM 5/12/1997 e seguenti modifiche, integrazioni o sostituzioni)

art. 30 – Impianti di climatizzazione

1. L'installazione, in parti esterne di edifici, di apparecchiature e canali di ripresa o espulsione d'aria che fanno parte di impianti di condizionamento, riscaldamento o ventilazione, è consentita unicamente per

impianti che rispettino i valori limite di emissione e immissione definiti dal Piano di Classificazione acustica, nonché il criterio differenziale dove applicabile.

2. I dispositivi di cui al comma precedente devono essere installati adottando gli opportuni accorgimenti tecnici necessari per la riduzione delle emissioni acustiche, come appoggi ed ancoraggi antivibranti.
3. Devono inoltre essere rispettate le disposizioni stabilite per gli impianti tecnologici dal Regolamento Edilizio comunale.

TITOLO VI° ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE

art. 31 – Macchine da giardino

1. L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito, nelle zone in cui l'uso stesso possa determinare disturbo al vicinato, nei seguenti periodi:
 - a) nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.00;
 - b) nei giorni festivi ed il sabato, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle 16.00 alle ore 19.00.
2. Le macchine sopra menzionate devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico al di sotto dei 65 dB(A), misurato in facciata degli edifici più esposti.
3. Non vi sono limitazioni all'uso di tali macchine nei luoghi isolati, in cui non si verifica disturbo al vicinato.

art. 32 – Motori per irrigazione e simili

1. L'impiego di motori a scoppio (fissi o carrellati) e di trattrici agricole per l'irrigazione delle coltivazioni agricole è consentito:
 - a) sempre, qualora sia assicurato il rispetto dei limiti assoluti e differenziali;
 - b) nel periodo diurno (dalle ore 6 alle ore 22):
 - in qualsiasi orario, se posizionati ad almeno m. 100 dalle abitazioni più prossime;
 - in qualsiasi orario, se posizionati ad almeno m. 50 dalle abitazioni più prossime e dotati di specifica cofanatura antirumore;
 - dalle ore 7 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 20, se posizionati ad almeno m. 50 dalle abitazioni più prossime;
 - dalle ore 7 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 20, se posizionati ad almeno m. 30 dalle abitazioni più prossime e dotati di specifica cofanatura antirumore;
 - c) nel periodo notturno (dalle ore 22 alle ore 6):
 - in qualsiasi orario, se posizionati ad almeno m. 300 dalle abitazioni più prossime;
 - in qualsiasi orario, se posizionati ad almeno m. 150 dalle abitazioni più prossime e dotati di specifica cofanatura antirumore;
 - dalle ore 22 alle ore 24 e dalle ore 5 alle ore 6 se posizionati ad almeno m. 150 dalle abitazioni più prossime;
 - dalle ore 22 alle ore 24 e dalle ore 5 alle ore 6 se posizionati ad almeno m. 100 dalle abitazioni più prossime e dotati di specifica cofanatura antirumore.
2. Per quanto riguarda i commi b) e c) del precedente articolo, in caso di manifeste lamentele potranno

essere richieste maggiori distanze per la localizzazione delle macchine; in alternativa dovrà essere dimostrato strumentalmente il rispetto dei limiti normativi.

art. 33 – Razzi e fuochi d'artificio

1. A seguito di presentazione di richiesta scritta e motivata, il Dirigente competente può concedere deroga al divieto stabilito dall'art. 7 della L.R. n. 16 del 18/06/2007 per l'accensione di fuochi d'artificio e di razzi non utilizzati per fini tecnici o agricoli, in occasione di:
 - a) sagre paesane;
 - b) particolari ricorrenze.

art. 34 – Pubblicità sonora

1. Nel centro abitato l'uso di altoparlanti ad uso pubblicitario su veicoli è consentito solo in forma itinerante nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00, fatto salvo il possesso delle necessarie autorizzazioni amministrative ai sensi della vigente normativa.
2. La pubblicità sonora è comunque vietata all'interno delle zone di classe I individuate nel Piano di Classificazione acustica del territorio comunale.
3. Sulle strade extraurbane la pubblicità fonica su veicoli è regolamentata dal disposto dell'art. 59 del Regolamento del Codice della Strada.
4. Durante i periodi di propaganda elettorale disciplinati dalla L. 24 aprile 1975 n. 130, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9 alle ore 21:30 del giorno della manifestazione e di quello precedente.

art. 35 – Veicoli a motore

1. Durante la circolazione si devono evitare rumori molesti causati sia dal modo di guidare i veicoli, sia da altri comportamenti connessi con la circolazione stessa.
2. Il dispositivo silenziatore deve essere tenuto in buone condizioni di efficienza e non deve essere alterato.
3. Il Comune si riserva di fare accertare al proprietario del veicolo, tramite le strutture competenti, il rispetto dei limiti di rumorosità emessa dal veicolo medesimo e stabilita in sede di omologazione.
4. A bordo dei veicoli l'uso di apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora deve essere effettuato senza arrecare disturbo nell'ambiente circostante, fatti salvi i limiti previsti dall'art. 350 del Regolamento del Codice della Strada.

art. 36 – Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumori

1. Dalle ore 21 alle ore 7, nelle vicinanze delle abitazioni, le operazioni di carico e scarico di merci, derrate e altro contenute in casse, bidoni, ecc. devono essere effettuate con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.
2. Il trasporto di lastre, verghe o spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da attutirne quanto più possibile il rumore.
3. A causa della particolare rumorosità provocata dalla movimentazione del vetro, la raccolta dello stesso nell'ambito della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani deve sottostare ad alcune limitazioni al fine di ridurre il disturbo a livelli accettabili.
4. La raccolta del vetro, anche nel caso della raccolta porta a porta, e/o lo svuotamento delle campane dovrà svolgersi non prima delle ore 7.00; inoltre dovrà essere sospesa dalle ore 13.00 alle ore 15.00.
5. Le campane di raccolta del vetro dovranno essere posizionate in modo tale da non essere troppo vicine alle abitazioni.
6. Per particolari esigenze, la ditta incaricata della raccolta potrà ottenere deroghe al presente articolo se concordate con gli uffici comunali.

TITOLO VII° ATTIVITÀ URBANISTICA NELLE AREE LIMITROFE AI CONFINI AEROPORTUALI

art. 37 – aree d'intervento

1. Il D.M. 31 ottobre 1997 “Metodologia di misura del rumore aeroportuale” caratterizza la suddivisione in zone, classificate come A, B e C, dell’intorno aeroportuale, in funzione della compatibilità tra il livello di esposizione al rumore e la destinazione d’uso. Le tre zone A, B e C si basano sul valore discriminante dell’indice di valutazione aeroportuale “ L_{VA} ”.
2. La zona “A” non è soggetta a specifiche limitazioni urbanistiche, restrittive dell’uso e dello sviluppo del territorio, ed è caratterizzata da valori di L_{VA} che non superano i 65 dB(A).
3. Per la zona “B”, definita da valori di L_{VA} compresi tra 65 dB(A) e 75 dB(A) sono consentite attività di terziario o di ufficio, attività agricole, attività industriali e assimilate, attività commerciali; tutte vincolate alla preventiva adozione di adeguate misure di isolamento acustico.
4. Nella zona “C”, che rappresenta la porzione del territorio con valori di L_{VA} superiori a 75 dB(A), vengono consentite esclusivamente attività funzionalmente connesse alle attività di tipo aeroportuale.

art. 38 – soggetti interessati

1. Ai sensi del Decreto Ministeriale 31 ottobre 1997 “Metodologia di misura del rumore aeroportuale”, del Decreto Ministeriale del 3 dicembre 1999 “Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti”, della legge regionale n. 16 del 18 giugno 2007 “Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico” e del protocollo d'intesa MILNOISE-AVIANO trasmesso al Comune per determinazione di conoscenza il 14/10/2009 con protocollo 16303/5.503; la perimetrazione delle zone A, B e C è quella prevista dal suddetto Decreto e riportata in Appendice al presente regolamento.
2. Il Decreto Ministeriale del 3 dicembre 1999 “Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti” fornisce gli elementi indispensabili per la regolamentazione dell’attività urbanistica nelle aree limitrofe ai confini aeroportuali, indicando le modalità di intervento per la prevenzione e il risanamento dell’inquinamento acustico delle aree in esame.
3. Nelle zone aeroportuali “A” per tutti i nuovi insediamenti devono essere ottemperate le prescrizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997 recante “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”; per gli edifici esistenti è prevista la possibilità di interventi di risanamento.
4. Per le zone “B” è prevista la possibilità di interventi di risanamento verso gli edifici residenziali esistenti e di prevenzione per tutti gli altri insediamenti, industriali, economici o terziari, attraverso il

rispetto del citato DPCM 5/12/97.

5. Non sono previsti interventi di prevenzione o risanamento per le zone aeroportuali "C".

art. 39 –interventi di risanamento per gli edifici residenziali esistenti in zona "B" e "C"

1. Ai sensi del DGR n. 730 del 2008 e del DCC n. 12 del 2009 le tipologie di interventi finalizzati al risanamento per gli edifici residenziali esistenti in zona "B" e "C" si riferiscono a:

- a) interventi finalizzati ad aumentare il grado di fonoisolamento dell'immobile mediante l'installazione di serramenti fonoisolanti;
- b) interventi finalizzati ad aumentare il grado di fonoisolamento dell'immobile mediante l'installazione di pareti fonoisolanti;
- c) interventi finalizzati esclusivamente alla stabilizzazione della copertura del tetto dell'immobile compromesso da vibrazioni provocate dal sorvolo.

2. Nel caso degli interventi di cui alla lettera a) il risanamento è comprovato dal soddisfacimento del requisito minimo previsto per le partizioni di facciata dal DPCM 5/12/97 e da un miglioramento sperimentale della parte finestrata di almeno 3 dB; tale miglioramento si esplica nello specifico da certificati di laboratorio a norma UNI EN ISO 10140 o da calcoli sperimentali secondo le metodologie riportate dalla norma UNI TR 11175 (o nell'allegato A al succitato DCC) che attestino l'indice del potere fonoisolante R_w della nuova finestra; saranno necessari altresì prove eseguite in opera a norma UNI EN ISO 140-2 che dimostrino l'ottemperanza al DPCM 5/12/97 dell'indice di facciata $D_{2m,nT,W}$ post risanamento.

3. Nel caso degli interventi di cui alla lettera b) il risanamento è comprovato dal soddisfacimento del requisito minimo previsto per le partizioni di facciata dal DPCM 5/12/97 e da un miglioramento sperimentale dell'isolamento degli ambienti interni di almeno 3 dB; tale miglioramento riguarda gli ambienti che sottendono pareti esterne e/o coperture e si dimostra nello specifico da risultati di test eseguiti in opera a norma UNI EN ISO 140-2 che dimostrino l'ottemperanza al DPCM 5/12/97 nonché l'aumento dell'indice di facciata $D_{2m,nT,W}$ pre e post risanamento.

4. Nel caso degli interventi di cui alla lettera c) il risanamento è comprovato da un miglioramento statico delle condizioni della copertura compromessa da vibrazioni provocate dal sorvolo.

TITOLO VIII°

ATTIVITÀ DI CAVA E/O LAVORAZIONE E/O STOCCAGGIO DI INERTI E SIMILARI

art. 40 – Attività esistenti e di nuova realizzazione

Per le attività connesse con la prospezione, l'estrazione, la lavorazione (inclusa la macinazione), l'ammasso e la movimentazione di risorse minerali, lo sfruttamento di cave o l'attività di discarica devono essere rispettati i limiti assoluti di immissione indicati nella zonizzazione acustica comunale ed il criterio differenziale, con le modalità ed i criteri di applicazione previsti dalla normativa nazionale.

Tali attività sono tenute a presentare entro sei mesi dall'approvazione del presente Regolamento idonea relazione tecnica indicante la valutazione dell'impatto acustico derivante dalla propria attività, corredata dalle misure fonometriche del rumore prodotto nelle condizioni di massima emissione rumorosa del proprio impianto. Tale relazione, in funzione delle valutazioni emerse, dovrà essere eventualmente accompagnata da un Piano di risanamento acustico e dall'eventuale richiesta di autorizzazione per operare in deroga secondo i limiti di rumore e di orari previsti nel successivo articolo.

Il Responsabile del Competente Ufficio verifica l'istanza e la documentazione di cui al comma precedente ed entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione, approva il Piano di risanamento acustico indicando i tempi per la sua attuazione e rilascia eventuale autorizzazione ad operare in deroga. Il termine di validità della deroga è fissato in anni tre; almeno sei mesi prima della scadenza, il titolare dell'attività è tenuto a presentare eventuale richiesta di rinnovo.

art. 41 – Deroghe temporanee

Il Responsabile del Competente Ufficio può autorizzare deroghe temporanee ai limiti delle emissioni acustiche fissate dal Piano di Classificazione Acustica Comunale per l'esercizio di attività connesse con la prospezione, l'estrazione, la lavorazione (inclusa la macinazione), l'ammasso e la movimentazione di risorse minerali, lo sfruttamento di cave o l'attività di discarica.

Le attività di cui al comma a) possono operare, in deroga ai limiti acustici, nei soli giorni feriali dalle ore 07.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 19.00, dal lunedì al venerdì, e dalle ore 7.00 alle ore 12 il sabato; gli orari indicati si applicano anche al trasporto e alla movimentazione dei materiali all'interno del cantiere e nella viabilità di accesso agli impianti.

Per poter usufruire della deroga in questione, le nuove attività, nonché le attività esistenti soggette a modifica, devono presentare preventivamente al Responsabile del Competente Ufficio idonea richiesta,

corredata da una relazione di impatto acustico contenente:

- i dati relativi alle generalità del richiedente e alla concessione in essere,
- la descrizione del ciclo produttivo e delle macchine rumorose che si intendono utilizzare;
- le caratteristiche acustiche delle sorgenti sonore;
- la valutazione di conformità alla normativa vigente e al presente Regolamento dei livelli sonori dedotti da misure o calcoli previsionali, riferiti alle condizioni di massima emissione sonora;
- gli eventuali accorgimenti che si intendono mettere in atto al fine del contenimento delle emissioni sonore in fase di estrazione, lavorazione, stoccaggio e trasporto dei materiali, con considerazione anche del rumore dei mezzi adibiti al trasporto dei materiali all'interno e all'esterno dello stabilimento;
- la descrizione degli accorgimenti di cui sopra dovrà valutare, in modo trasparente, il grado di attenuazione in prossimità dei potenziali ricettori.

Il Responsabile del Competente Ufficio verifica l'istanza e la documentazione ed entro 30 giorni dalla presentazione della domanda rilascia la deroga o comunica il proprio giustificato diniego, fatta salva la possibilità di richiedere le necessarie integrazioni alla documentazione presentata o di impartire le necessarie prescrizioni.

TITOLO IX° SISTEMA SANZIONATORIO

art. 42 – Accertamenti

1. La natura ed il grado di intensità dei rumori negli edifici ed all'aperto verranno accertati d'ufficio o a richiesta degli interessati.
2. Qualora il livello sonoro superi i limiti previsti dalla normativa vigente (DPCM 1/3/91, L. 447/95 e seguenti decreti integrativi), i responsabili, previa diffida, sono tenuti ad eliminare la fonte del disturbo o a ridurla al di sotto dei predetti limiti

Art. 43 – Misurazioni e controlli

1. Per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche si fa riferimento alla normativa nazionale vigente. In particolare i limiti in facciata si verificano con il microfono posizionato ad una distanza di 1 m dalla facciata degli edifici più esposti, all'altezza di m 1,5 per gli edifici di un piano e di m 4 per gli edifici di più piani.
2. L'attività di controllo è demandata al Corpo di Polizia Locale, per quanto riguarda il rispetto dei divieti e dei limiti di orario; per le funzioni tecniche di controllo (art. 20, comma 5, L.R. 16/07) l'Amministrazione comunale si avvale della sezione provinciale dell'A.R.P.A.
3. Qualora l'A.R.P.A. non sia in grado di provvedere alla verifica del superamento dei limiti di legge entro 30 giorni dalla richiesta di intervento, tale incarico potrà essere assegnato a tecnici competenti in acustica di fiducia dell'Amministrazione.
4. Le spese eventualmente sostenute dall'Amministrazione saranno a carico del trasgressore, ove accertato tale; in caso contrario le spese sostenute potranno essere poste a carico di chi ha lamentato il disturbo.

Art. 44 – Sanzioni amministrative e ordinanze

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, le inosservanze alle prescrizioni del presente Regolamento sono punite con le sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della L. 447/95 e dall'art. 40 della L.R. 16/07; in appendice al presente Regolamento è riportato un sunto delle sanzioni previste dalle norme di legge.
2. Il 30% delle somme derivante dall'applicazione delle sanzioni di cui alla L. 447/95 è destinato a costituire un fondo finalizzato alla realizzazione dei Piani di Classificazione Acustica e di risanamento.

3. Nel caso in cui le sanzioni previste al precedente comma dovessero essere modificate con legge statale o regionale, le nuove disposizioni si intendono automaticamente recepite dal presente Regolamento.
4. In caso di constatazione di superamento dei limiti previsti da norme e/o Regolamenti vigenti e qualora sia richiesto da necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco con provvedimento motivato può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore.
5. Qualora un'attività dia luogo ad immissioni sonore superiori ai limiti vigenti o autorizzati in deroga e la stessa sia stata già diffidata e/o sia stata negata o revocata l'autorizzazione in deroga, la reiterazione della violazione delle norme di legge o del presente Regolamento può comportare, oltre alle sanzioni definite al precedente comma 1, l'emanazione di apposita ordinanza da parte del Sindaco volta alla sospensione dell'uso della sorgente sonora causa del disturbo, se individuabile, oppure alla sospensione dell'intera attività.
6. Con la stessa ordinanza il Sindaco può inoltre ingiungere che siano posti i sigilli alla sorgente sonora causa del disturbo oppure all'intera attività, se non è individuabile la specifica sorgente .
7. Il provvedimento di sospensione dell'attività potrà determinare anche la sospensione di eventuali licenze, autorizzazioni o concessioni relative.
8. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall'art. 650 C.P. per l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene.
9. Agli articoli del presente regolamento che richiamano per loro natura il Codice della Strada vanno applicate le sanzioni previste da quest'ultima norma.

TITOLO X° NORME TRANSITORIE E FINALI

art. 45 – Piani aziendali di risanamento acustico

1. Le attività interessate, qualora i livelli del rumore prodotto nello svolgimento dell'attività superino quelli stabiliti dal D.P.C.M. 14/11/97 per le singole classi di destinazione d'uso del territorio, sono tenute a presentare al Comune apposito piano di risanamento acustico entro il termine di sei mesi dall'approvazione del Piano Comunale di classificazione acustica.
2. Nel piano devono essere indicate le modalità ed i tempi necessari all'adeguamento.
3. Il Dirigente competente, entro 30 giorni dalla presentazione del piano di risanamento, può dare prescrizioni e richiedere integrazioni e/o chiarimenti che dovranno essere forniti nei tempi indicati.
4. Le imprese che non presentano il piano di risanamento devono adeguarsi ai limiti fissati dalla suddivisione in classi del territorio comunale entro il termine previsto per la presentazione del piano stesso.

art. 46 – Abrogazione di norme

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme esistenti nei Regolamenti comunali (Edilizia, Polizia Urbana) e le Ordinanze regolamentari e gli atti in contrasto con il presente Regolamento.

art. 47 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione di approvazione.